

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, BUZZI, CAIAZZA, RAUSA, LO BELLO, BORGHI, SGARLATA, LINDNER, PICA, DALL'ARMELLINA

Presentata il 10 luglio 1975

Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando questo Parlamento approvò la legge delega sullo stato giuridico del personale insegnante, nell'articolo 14 della legge 11 luglio 1973, n. 477, approvò un emendamento che aveva uno scopo ben preciso: quello di affermare un principio unificante che doveva ispirare il legislatore nella stesura dei decreti delegati per il personale della scuola.

Nel primo comma dell'articolo 14 della suddetta legge, si precisava che: « agli effetti della carriera, ...sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola ».

Tutti conosciamo quale grande mole di lavoro si è dovuto affrontare nella stesura dei decreti delegati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, per cui si può fare ammenda al legislatore se qualche volta non sono stati recepiti completamente i principi che ispira-

va la legge-quadro approvata dal Parlamento. Questo è il caso dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che detta le norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

L'articolo 83 ha voluto sancire il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dal personale direttivo e docente che passa da un ruolo inferiore ad uno superiore, ma non ha uniformato la normativa a tutto il personale docente che opera nella scuola. Infatti esso articolo limita il provvedimento al solo personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica ed esclude quello della scuola materna ed elementare.

È evidente la disparità di trattamento che deriva dall'attuazione di questo artico-

lo, disparità che è in contrasto con le direttive che il Parlamento ha voluto impartire con la legge delega.

Si fa presente ancora, che in sede di discussione nella Commissione dei 36, alla presenza dei parlamentari addetti, fu approvato un articolo che estendeva il riconoscimento del servizio di ruolo a tutto il personale della scuola di qualsiasi ordine e grado, interpretando nella giusta maniera

il primo comma dell'articolo 14 della legge delega.

Onorevoli colleghi, noi sentiamo il dovere di eliminare qualsiasi discriminazione che viene a crearsi con l'applicazione del suddetto articolo 83 e riproponiamo la stessa dizione già approvata dalla Commissione dei 36, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e che rispecchia realmente ed equamente lo spirito della legge delega.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato:

« In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ad altro ruolo docente anche di diverso ordine e grado di scuola, il servizio prestato nel ruolo precedente viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera ».